

LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI USURA. PROBLEMATICHE DELLA C.D. USURA IMPROPRIA

di Pasquale Troncone

SOMMARIO: 1. I presupposti storici e legislativi del delitto di usura. — 2. L'individuazione dell'interesse tutelato dall'art. 644 *bis* c.p. — 3. La indeterminatezza dell'interesse da ritenere usurario. — 4. I requisiti di individuazione della «condizione di difficoltà economico-finanziaria» prevista nel nuovo delitto di usura impropria. — 5. Osservazioni sulla riforma.

1. *I presupposti storici e legislativi del delitto di usura.* — L' incisiva azione legislativa degli ultimi anni, ed in particolare degli ultimi mesi, pur nel tumultuoso vortice di importanti innovazioni normative, senza dubbio desta particolare interesse per la dottrina. Sebbene il legislatore sembra muoversi unicamente sul piano della politica giudiziaria e con una decisa azione concentrata tenta di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti e la loro gestione, con il fine di sanare i circuiti economici. Mancano in questi interventi, anche radicali, dei punti di riferimento di politica criminale, ma soprattutto manca una chiara visione sistematica dei nuovi assetti normativi.

L'ultimo D.L. n. 306/92 convertito nella L. n. 356 del 1992 è il prodotto più autentico dell'attuale situazione. Sovente gli interventi legislativi sono esclusivamente di carattere duplicativo di precedenti fattispecie incriminatrici, che mal si adattano ad un inquadramento sistematico, se non, talvolta, collidono con le figure di reato-base e con tutta la giurisprudenza ormai consolidata.

Il novellato art. 416 *bis* c.p., ad esempio, amplia la tipologia delle attività illecite di natura mafiosa incriminate e deve essere necessariamente ricordato al successivo art. 416 *ter* c.p., che prevede l'incriminazione per colui che ottiene promessa di voti elettorali in cambio di danaro (1). In realtà non si comprende se questo secondo articolo sia un tassello del più ampio art. 416 *bis* c.p., una semplice circostanza aggravante, oppure una figura autonoma di reato la cui disciplina prevede un rinvio ad altra norma solo per la misura della pena.

La vera sorpresa di questa nuova legge è però rappresentata dalla nuova figura di usura c.d. impropria, prevista al nuovo art. 644 *bis* c.p.: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economico-finanziaria di persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura a una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 644».

Di questa norma non vi era alcuna traccia nel decreto legge da convertire n. 306/92. In realtà è stata inserita, sep-

pure con parziale modifica anche dell'art. 644 c.p., dal Parlamento in sede di conversione in legge del citato decreto.

Risulta singolare il fatto che il legislatore abbia voluto spingere il suo intervento su di una fattispecie delittuosa che andava profondamente meditata e riformulata, dal momento che gli indici di tipicità presentavano ormai gravi carenze. Resta il fatto che l'art. 644 c.p. ha subito soltanto l'elevazione della pena edittale, e si è dato vita ad un'altra fattispecie avente carattere di specialità, sagomandola sulla preesistente e connotandola delle medesime carenze tecniche.

Alcuni anni orsono il Parlamento era stato chiamato ad esaminare diversi progetti di legge per la riforma del delitto di usura.

L'esigenza riformulativa era quanto mai viva per il fatto che l'usura ha assunto la dimensione di un vero e proprio fenomeno sociale ed economico insieme, quanto mai diffuso.

Il ricorso al credito illecito è divenuto negli ultimi anni quasi una necessità, soprattutto per due categorie: coloro che versano in uno stato di cronico indebitamento; e, sorprendentemente, per una larga fetta di imprenditori.

Quest'ultimo dato riveste certamente carattere di novità, e forse non è inutile sottolineare che al tempo della elaborazione del codice del 1930 la fattispecie di usura fu prevista unicamente per arginare un ampio fenomeno sociale, ma è da escludere che fosse stata inserita per sanare i circuiti economici imprenditoriali.

Storicamente, infatti, i vari sistemi pre-unitari si ispiravano a principi economici liberistici, per cui veniva concesso spazio anche ai privati, che finivano per entrare in concorrenza con le forme di erogazione controllate dallo Stato, percependo in questo modo altissimi compensi.

Il fenomeno, evidentemente, aveva assunto dimensioni preoccupanti sul piano sociale, tant'è che il Guardasigilli Rocco era stato da più parti «sollecitato» a reprimere decisamente forme di «parassitismo sociale», e tra queste l'usura. Una spinta ulteriore veniva dalle conseguenze del primo conflitto mondiale che, come tutte le guerre aveva portato sconvolgimenti economici ed aveva finito per esaltare proprio i fenomeni di parassitismo sociale.

Nella prospettiva odierna, evidentemente, la situazione si presenta molto più grave, perché l'usura non è più circoscritta ai singoli, per quanto numerosi soggetti, ma le notevoli infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale finiscono per compromettere l'assetto della stessa struttura economica e la regolarità dei cicli produttivi. L'usura diviene, dunque, uno strumento di ingresso da parte della criminalità organizzata nel circuito imprenditoriale.

La vastità del fenomeno ed il tipo di effetto che potrebbe determinare sull'assetto politico-sociale, ha motivato il legislatore a porre un argine normativo attraverso la previsione di una nuova figura di delitto: l'usura c.d. impropria.

È bene notare che si è circoscritta la nuova fattispecie ad una categoria di soggetti passivi ben determinata, l'imprenditore, dando vita ad una nuova forma di reato in ragione della qualità rivestita dal soggetto passivo (2).

Per quanto concerne il soggetto attivo è necessario riportarsi alle considerazioni svolte dalla Commissione mini-

steriale per il codice nel 1930. Si tenne a sottolineare che la ragione di punibilità dell'usura è insita nella condotta pericolosa dell'usuraio che finisce per compromettere tante micro-economie. Il soggetto viene punito, in sostanza, per la sua callida capacità di perpetuare l'attività criminosa. Ed infatti, il Manzini in sede di Commissione, insieme ad altri commissari, propose di formulare l'usura come reato abituale in considerazione della naturale reiterazione del fatto (3).

Tale assunto propone la riflessione in ordine al vero interesse tutelato dalla norma che il colpevole lede. La professionalità al reato, la rete di rapporti intessuta da e tra questi soggetti, e tra gli stessi e la loro vittima, elevano il fenomeno a livello economico certamente più alto delle varie singole economie familiari (si veda in proposito la nota precedente). Vi sarà modo oltre di sottolineare tale aspetto in relazione al bene giuridico del delitto di usura.

2. *L'individuazione dell'interesse tutelato dall'art. 644 bis c.p.* — La prima indagine da svolgere è sulla determinabilità della natura del bene giuridico protetto dalla norma. Per assolvere a questo compito è necessario risalire alle esigenze storico-sociali che indussero il legislatore del 1930 a formulare la fattispecie dell'art. 644 c.p., delitto che sotto la previgente legislazione Zanardelli non era previsto. Bisognerebbe a questo punto tentare anche, sia pure brevemente, una ricostruzione storico-economica del fenomeno dell'usura.

Sin dai Romani il fenomeno dei prestiti assistiti da onerosi interessi era represso dalla giurisprudenza degli «edili» con pene di carattere esclusivamente pecuniario. Peraltro, in ossequio al criterio rozzamente retributivo della pena, la sanzione da irrogare poteva consistere nel pagamento di una somma pari all'ammontare del capitale mutuato aggiunto al quadruplo degli interessi percepiti. Anche successivamente, nei vari Stati in cui era frammentata la penisola italiana, sorsero legislazioni volte a reprimere vigorosamente il fenomeno dell'usura. Vi è certamente un tratto comune tra queste legislazioni: lo Stato reprimeva l'usura in quanto forma di mercato del credito concorrenziale a quello ufficiale, per impedire la costituzione di patrimoni privati, potenziali blocchi economici all'interno dell'intero sistema economico statale.

La riprovevolezza del fenomeno era solo parzialmente di natura giuridica, poiché per altra parte rivestiva carattere morale. Tant'è che la legislazione più severa, quella canonica, oltre a prefissare rigorose sanzioni, prevedeva anche clausole di sganciamento della vittima dall'obbligazione contrattuale a carattere usurario.

È opportuno, tuttavia, chiarire che sia il codice Sardo del 1859, che quello Zanardelli del 1889 non prevedevano nel novero dei delitti l'usura, nonostante i costanti precedenti storici. La ragione di una tale assenza è da rinvenire essenzialmente nel già detto sistema liberistico cui erano improntate le rispettive economie.

Per accertare l'interesse oggetto di tutela della norma appare molto interessante un passaggio della relazione ministeriale, in cui il Rocco pone in evidenza le ragioni di carattere logico-sistematico che lo avevano motivato a formulare la fattispecie incriminatrice dell'art. 644 c.p. La repressione voluta dal legislatore si orientava sull'usura in quanto fenomeno economico-sociale che si esprimeva nella compromissione di una corretta organizzazione del credito, ovvero la pari opportunità di accesso al credito da parte di tutti i cittadini. In definitiva, è necessario evitare l'alterazione dell'assetto del credito e delle sue regole dovuta a veri e propri centri di potere finanziario: «Molto spesso trattasi

di organizzazioni a sfondo economico e teppistico insieme...».

Siamo, dunque, pervenuti all'assunto che in gioco vi sono due distinti e ben individuabili interessi, il patrimonio, da un lato, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, dall'altro (4).

Si è già detto che il legislatore del 1930 ritenne incongruamente di rubricare la nuova fattispecie di usura sotto il titolo dei delitti contro il patrimonio mediante frode, e tale orientamento è stato anche seguito per la previsione dell'art. 644 bis c.p. al nostro esame.

La disputa sulla natura del bene giuridico oggetto dell'incriminazione è risalente in dottrina. Già il FLORIAN (5) aveva evidenziato che il codice del 1930 è certamente incorso in un equivoco, tanto più evidente per il fatto che dalla relazione ministeriale emerge a tutto tondo una incertezza di inquadramento sistematico.

L'usura era stata indiscutibilmente ritenuta una ipotesi di delitto contro la pubblica economia, però veniva, incomprensibilmente, previsto sotto il capo dei delitti contro il patrimonio. Vi può essere, tuttavia, spiegazione di una tale antinomia e si rinviene nella tradizione legislativa.

La figura dell'usura è in realtà una gemmazione dell'antica figura del c.d. «scrocco» prevista nel codice toscano, con dei precedenti fino al diritto romano. Lo «scrocco», era infatti, una forma di utilizzazione parassitaria del patrimonio altrui, una sorta di godimento per interposizione personale delle altrui sostanze. Tale forma era certamente connotata da indici assimilabili alla moderna figura di usura, nella quale il soggetto usurario si avvantaggia di un margine che supera notevolmente l'ammontare degli interessi praticati sul mercato del credito (6).

Quando nel codice Rocco si formulò la fattispecie di usura, si è detto, nonostante i presupposti per cui era disciplinata, si privilegiò il fattore patrimonio, sottovalutando la portata fortemente innovativa del fatto astratto che si ancorava, invece, a criteri di ordine sociale e di più vasta portata economica.

In realtà l'usura presenta una duplice connotazione, ciascuna effettivamente importante. Il referente della condotta dell'agente nell'art. 644 c.p. è solo indirettamente il patrimonio, oggetto di illeciti arricchimenti. Per la sua portata più generale, tuttavia, la fattispecie sembra debba essere ascritta ad interessi e finalità profondamente diversi. Tale assunto è tanto più fondato se posto in relazione al nuovo art. 644 bis c.p. che orienta la fattispecie incriminatrice verso un settore ben determinato, sovrapponendosi al circoscritto interesse patrimoniale personale. A tale proposito va considerato quanto sancito dalla nostra Carta costituzionale all'art. 41: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Ed ancora, all'art. 47: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e controlla l'esercizio del credito».

È dunque evidente che il fenomeno usurario, considerata la sua forte espansione nel settore imprenditoriale, accerata l'evidente concorrenzialità sul mercato ufficiale del credito, viola la disciplina che lo governa e sfugge a qualsiasi controllo da parte delle Istituzioni acciò preposte, in evidente contrasto con la normativa costituzionale. È opportuno aggiungere che l'incertezza sull'interesse protetto è agevolmente superabile tenuto conto che nel caso dell'usura si sovrappone il bene materiale oggetto del reato, il patrimonio, al bene giuridico, ossia al referente teleologicamente sovraesposto.

Peraltro, il fenomeno nel mondo dell'imprenditoria, tenuto conto degli alti flussi di danaro, mira a cementare gli erogatori finanziari illegali, generando delle vere e proprie centrali di erogazione, ancora più in aperta violazione con gli organi statali di controllo del credito. In sostanza il fenomeno dell'usura è destinato ad allontanarsi dai tradizionali canoni ed a trasformarsi in attività di associazioni per delinquere con finalità usuarie.

Sembra evidente che considerare ancora l'usura un reato contro il patrimonio sia un vuoto esercizio retorico, ancora di più in presenza della nuova fattispecie di usura impropria improntata a contenuti e finalità completamente nuovi e diversi dal passato.

3. *La indeterminatezza dell'interesse da ritenere usurario.* — Si è già innanzi detto che la Commissione parlamentare competente nel corso degli ultimi anni era impegnata nel riformulare la norma sull'usura, con il proposito di improntarla unicamente al contenuto economico per mezzo della previsione normativa della misura massima dell'interesse da praticare. Superata la soglia minima sancita dalla legge, l'interesse sarebbe stato ritenuto usurario e quindi il contratto di mutuo illecito. Una tale soluzione fu respinta decisamente in sede di Commissione ministeriale per il codice del 1930, ritenendosi che l'usura non ha come unico oggetto il danaro, ma può avere ad oggetto qualsiasi altra forma di vantaggio economico. Probabilmente per l'instabilità dell'assetto economico dell'epoca si preferì adottare riferimenti diversi in ragione della forte variabilità degli interessi pecuniari: «Se è possibile riconoscere preventivamente che interessi fissati in misura grandemente superiore a quella legale sono manifestamente e indiscutibilmente usurari, non può indicarsi la misura minima sopra la quale l'interesse comincia a divenire usurario.», «Neppure l'interesse dello sconto bancario può assumersi a misura-limite, perché è variabile e viene spesso effettivamente variato secondo le esigenze del mercato monetario.» (7).

La giurisprudenza nel rinvenire l'interesse usurario è sempre ricorsa ad un criterio di relazione, tenuto conto del giudizio di valore affidato al libero apprezzamento del giudice (8).

Una serie di indici potevano efficacemente essere utilizzati dal giudice penale: «il profitto usurario si risolve in una ingiusta locupletazione, in un arricchimento, cioè, per il cui conseguimento il soggetto attivo non ha titolo in base alla prestazione promessa, all'entità del rischio della perdita del capitale, al periodo di tempo entro il quale il debitore si è impegnato a restituire il capitale e a corrispondergli gli interessi, al particolare momento economico-sociale ed alle garanzie ottenute» (9).

La Commissione parlamentare di riforma invece stava lavorando sulla possibilità di prendere in considerazione la percentuale massima degli interessi da pattuire, con la previsione di un correttivo dipendente dalle oscillazioni di mercato. Si era stabilito, in questo modo, un automatismo, per cui superata la percentuale massima dell'interesse adeguatamente corretto, veniva ad essere integrata la fattispecie delittuosa (10).

La soluzione progettata, dunque, modificava il tradizionale assunto ed attribuiva carattere prevalente, anzi assorbente, alla misura dell'interesse praticato, privando di rilievo l'altro elemento di tipicità ossia l'approfitamento dello stato di bisogno della vittima.

Una tale soluzione dopotutto poteva ritenersi vantaggiosa, in quanto la maggiore difficoltà applicativa della norma riscontrata nel corso degli anni era rappresentata dal carattere eccessivamente vago e dalla difficoltà proba-

torica dello stato di bisogno. Da un punto di vista statistico, infatti, il giudice penale incontrava notevoli difficoltà probatorie in ordine al bisogno della vittima.

La soluzione prospettata appariva, alla luce di tutto quanto finora detto, la più opportuna. Il giudice era chiamato a valutare unicamente un dato oggettivo: riscontrare la legittimità della misura del tasso di interesse praticato attraverso una semplice operazione di confronto.

Tale riforma avrebbe definitivamente risolto anche le incertezze dalla disciplina dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

La norma, infatti, stabilisce che il contratto di mutuo è da ritenersi nullo qualora siano tra le parti convenuti «interessi usurari», risolvendo solo apparentemente il dubbio con una espressione tautologica. Pertanto, tutto era rinviato all'accertamento del fatto in sede penale in ordine alla giustificazione della misura degli interessi ed alla liceità del contratto di mutuo cui accedevano (11).

In definitiva la prospettata soluzione della riforma era certamente utile anche al giudice civile, il quale automaticamente avrebbe risolto le ipotesi di nullità del contratto di mutuo usurario.

4. *I requisiti di individuazione della «condizione di difficoltà economico-finanziaria» prevista nel nuovo delitto di usura impropria.* — Dalla sua entrata in vigore la norma dell'usura dell'art. 644 c.p. ha incontrato limiti di configurabilità in concreto a causa della difficile accertabilità dello «stato di bisogno» della vittima e della consapevolezza di tale stato da parte del soggetto agente.

La vaghezza di contenuto non è stata del resto superata dall'ultima riforma, di cui ci stiamo occupando, anzi è stata introdotta una nuova fattispecie incriminatrice di usura c.d. impropria, caratterizzata da un requisito di tipicità del tutto simile allo «stato di bisogno».

Tale situazione viene definita dal legislatore di «difficoltà economico-finanziaria», ed è quella in cui può versare soltanto l'imprenditore o il professionista. È utile a questo punto partire dall'esame dello «stato di bisogno» dell'art. 644 c.p. per verificare se i medesimi indici di identificabilità possono essere utilizzati anche per la nuova condizione di configurabilità.

Nel novero degli elementi tipici della fattispecie dell'art. 644 c.p. un posto di assoluta preminenza spetta appunto al concetto di «stato di bisogno» dallo stesso legislatore previsto in posizione funzionale rispetto alla usurarietà degli interessi.

I limiti applicativi evidenziati dalla norma sull'usura si possono identificare: a) nella vaghezza del contenuto normativo del concetto di «stato di bisogno»; b) e sul piano eminentemente processuale, nella difficoltà che concretamente si avverte per accertare il fatto-reato per mezzo di ausili probatori.

La giurisprudenza ha ripetutamente rimarcato il difetto di applicabilità della disciplina codicistica elaborando autonomamente un correttivo, ossia privilegiando l'elemento tipico della esorbitanza degli interessi pattuiti rispetto agli altri requisiti normativi (12).

Naturalmente, *de jure condito*, sottolineare il carattere assorbente dell'entità degli interessi vuol dire riconoscere una lettura parziale e deformante della norma in termini di tipicità, con il rischio incombente di vedere censurate queste scelte per difetto di configurabilità del reato. In sostanza si compromette anche l'effettiva e profonda ragione di diversificazione tra la natura dell'illecito penale e quello civile, ovvero la modalità di lesione. Ed infatti, la previsione di elementi tipici della fattispecie incriminatrice indica la mo-

dalità di lesione che integra il reato, ovvero il compimento degli elementi tipici del fatto-reato (13).

Ne discende che privilegiare la rilevanza di uno piuttosto che di altro elemento tipico del «fatto», ed in particolare nel caso dell'usura dando spazio all'entità degli interessi convenuti a scapito della congruità dello stato di bisogno, si finisce per compiere un'operazione ermeneutica squisitamente civilistica. Sarà invocabile, dunque, l'art. 1815, secondo comma, c.c., non certamente il delitto di cui all'art. 644 c.p., e questo perché il giudice penale ha il dovere di indagine e di adeguato sostegno probatorio in ordine alla realizzazione di tutti gli elementi tipici della fattispecie incriminatrice. Si deve però notare come sia sintomatico questo orientamento espresso dalla giurisprudenza penale. Di fronte alla difficoltà di provare lo stato di bisogno essa ripiega sull'elemento tipico che per sua natura non può sfuggire ad un sicuro accertamento oggettivo: «la prova degli elementi necessari per la configurabilità del reato può ritenersi raggiunta anche in base alla misura degli interessi, qualora essi siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto il quale versi in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle indicate condizioni» (14).

A questo punto sembra chiarita la posizione della fallita riforma, come innanzi precisato, di attribuire prevalente rilievo alla misura degli interessi visto come parametro oggettivo, piuttosto che affidarsi a scelte di natura contingente.

Per quanto concerne il contenuto di stato di bisogno è necessario sottolineare che in assenza di elementi identificativi la giurisprudenza ne ha tentato una ricostruzione ermeneutica in termini strettamente oggettivi. In assenza di regole generali, talvolta si è affidata a soluzioni dettate dalla semplice contingenza allontanandosi da riferimenti generali ed oggettivi.

Fondamentalmente sono espressi due orientamenti: «ai fini della sussistenza dei reati di usura, lo stato di bisogno, se da un lato non deve essere inteso come uno stato di necessità tale da annientare la libertà di determinazione del soggetto passivo, non può non identificarsi in una semplice difficoltà che induca a ricorrere al privato» (15). Il secondo si esprime con qualche connotazione diversa: «lo stato di bisogno nel reato di usura non si identifica con una situazione di indigenza o di necessità che limita del tutto la determinazione del soggetto passivo, ma ricorre tutte le volte che la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la presentazione di denaro o di altra cosa e debba sottostare alle esose condizioni che le vengono imposte» (16).

Infine, per orientamento consolidato, viene evidenziata la natura del bisogno: «in tema di reato di usura, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da impedire qualunque libertà di scelta, ma come assillante preoccupazione economica che, limitando la volontà del soggetto passivo, lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usuarie» (17).

Ci sembra del tutto evidente a questo punto il significato che la giurisprudenza assegna allo stato di bisogno, la cui radice viene rinvenuta in una mera circostanza di fatto. Il carattere «fattuale», pertanto, diviene la dimensione obiettiva del bisogno. Per tale ragione l'indagine circa la sua sussistenza non può essere condotta nel senso di rinvenire la meritevolezza etica dei motivi che lo hanno generato, ma deve limitarsi a riscontrare la sua ragionevole fondatezza (18).

Peraltro, non si può non condividere la tesi di coloro che sostengono che il bisogno può essere di qualsiasi natura,

specie e grado: «purché tale da togliere o limitare notevolmente la libertà di scelta del soggetto passivo. Può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili, poiché la norma predetta persegue la finalità di punire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del debitore» (19).

Accortamente la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza del bisogno anche nel caso di colui che debba provvedere per obblighi giuridici o morali, ai bisogni altrui (20). È utile osservare che anche in questa ipotesi la necessità altrui, seppure sostenuta da motivi di ordine etico, determina il bisogno di colui che contrae il mutuo, il quale deve trovarsi sempre e comunque nell'oggettiva impossibilità di farvi fronte con le proprie capacità economiche.

Il nuovo art. 644 *bis* c.p. prevede una circostanza nuova, la condizione di difficoltà economico-finanziaria dell'imprenditore o del professionista, riproponendo l'incerta questione dei requisiti di identificabilità di tale condizione così come è avvenuto per lo «stato di bisogno».

Anche in questo caso il legislatore non ha dettato dei criteri oggettivi, ma ne ha richiesto un altro ancora più impreciso ed indeterminabile per una serie di motivi.

In primo luogo il soggetto passivo è indicato in maniera estremamente generica, in quanto l'imprenditore spesso utilizza lo schermo di una società di capitali o di persone. Come del pari risulta inscindibile la posizione dell'imprenditore da quella dell'azienda. Vi è ragione di chiedersi se la condizione di difficoltà deve riguardare l'imprenditore, anche nella sua dimensione personale, od anche l'azienda, o la società in cui esercita. La giurisprudenza aveva già più volte avuto modo di segnalare la particolare posizione dell'imprenditore, mutando un orientamento seguito per anni, ritenendo a giusto titolo che tale categoria potesse rientrare nel novero dei soggetti vittime del delitto di usura (21). Infine, la posizione più estrema è quella espressa dalla Suprema Corte, che ha affermato che l'usura si configura anche nei confronti di una persona giuridica, per la quale lo stato di bisogno si pone in maniera analoga anche se del tutto singolare (22).

Ma vi è di più da chiedersi. Il requisito di tipicità della difficoltà economico-finanziaria deve essere evidenziato dalla situazione contabile ufficiale, oppure dalla posizione economica bancaria? In definitiva, quale indice viene elevato a criterio rivelatore di una situazione di difficoltà finanziaria?

Questa norma, così come descritta, a nostro avviso non consente neanche l'utilizzazione in funzione decisiva della misura del tasso di interesse praticato. Vi è da considerare in proposito che la misura del tasso di interesse nel settore imprenditoriale è cosa diversa da quella praticata nel settore privato. Si parla, infatti, di tasso di sconto o di tasso agevolato per particolari categorie di imprenditori. In altri termini, il rapporto intercorrente tra interesse praticato e situazione socio-economica di un singolo cittadino è ben diverso da quello di un imprenditore, che si trova a gestire capitali e situazioni finanziarie ben più consistenti.

A questo punto potrebbe nascere incertezza sulla fattispecie da applicare, dal momento che l'imprenditore che versa in difficoltà economiche potrebbe certamente identificarsi nel soggetto che si trova in stato di bisogno. E a ben vedere, nonostante la maggiore gravità del reato di usura propria, ricorrendo l'ipotesi di specialità, deve applicarsi la nuova fattispecie dell'art. 644 *bis* c.p., con un evidente vantaggio per il responsabile.

Un interessante caso rinvenibile in giurisprudenza offre lo spunto per tale asserzione. Il caso — già riportato in nota 21 — è quello di un imprenditore il quale ricorre a prestiti usurari per sopperire a difficoltà aziendali o personali: «Infatti, un individuo, in buone condizioni economiche, può essere assillato da bisogno impellente di danaro, assoggettandosi, perciò, all'intenzionale sfruttamento da parte del mutuante, che lo induce ad accettare pattuizioni usurarie con interessi esorbitanti. (Nella specie, è stato ritenuto che il delitto di usura è configurabile anche nei confronti di un soggetto, titolare di un appartamento e di un negozio con relativo personale dipendente, che si sia trovato a richiedere danaro e a corrispondere interessi usurari). In questa ipotesi per il carattere di osmosi tra la gestione del patrimonio personale e quello aziendale risulta difficile stabilire l'effettività della situazione di difficoltà economico-finanziaria.

Sembrano apparentemente, ricorrere entrambe le norme sull'usura. L'applicabilità dell'art. 644 *bis* c.p. rispetto all'art. 644 c.p. si risolverebbe in un indiscutibile vantaggio per il responsabile del reato.

Altra perplessità concerne la natura della difficoltà finanziaria che potrebbe essere stata causata da una cattiva gestione dell'attività imprenditoriale; ovvero per una situazione di decozione o di pre-fallimento apparentemente creata dall'imprenditore.

Per passare, infine, al requisito psicologico richiesto dal delitto, come per l'usura, si tratta del dolo diretto, ossia la consapevolezza della situazione in cui versa la vittima (23).

Potrebbe sussistere dunque, il dubbio della parte dell'agente sulla reale situazione di difficoltà di un imprenditore, la cui attività è connotata da fattori non sempre avvertibili al di fuori della struttura aziendale, ed in questo caso la non piena consapevolezza dello stato di difficoltà impedirebbe la configurabilità del reato.

In tale contesto, infatti, non sempre i terzi hanno piena cognizione degli immobilizzi di una società o di situazioni di illiquidità.

5. *Brevi osservazioni sulla riforma.* — L'introduzione della nuova norma sull'usura impropria sembra avere aggravato e non risolto i problemi e le ombre cui si connotava il delitto di usura dell'art. 644 c.p.

Da un punto di vista contenutistico la descrizione normativa si presenta carente nel delineare il criterio della c.d. «condizione di difficoltà economico-finanziaria» e nella determinabilità del tasso di interesse da ritenere usurario. Si tratta, insomma, di tutte le carenze che per anni hanno caratterizzato l'antecedente legislativo dell'usura.

L'approssimazione dell'intervento legislativo è confermata anche per il criterio di inserimento di questo articolo nel corpo del codice seguito.

L'art. 644 c.p. è preceduto dal delitto di circonvenzione di persona incapace e per escluderne il concorso, la norma esordisce con: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente . . .», dettando in questo modo un criterio di specialità espressa.

L'art. 644 *bis* c.p., per escludere la ricorribilità delle due precedenti fattispecie, ricorre alla formulazione: «Chiunque fuori dei casi previsti dall'art. 644, . . .» in questo modo facendo solo apparentemente ritenere siano solo i casi previsti dall'art. 644 c.p.

Evidentemente il legislatore ha inteso riferirsi anche al caso dell'art. 643 già compreso nell'esclusione dell'art. 644 c.p. La formulazione è tuttavia infelice, perché sembra la negazione di una negazione, quindi, un'affermazione, quasi a pervenire ad un assurdo concorso tra il delitto dell'art. 643 c.p. e quello dell'art. 644 *bis* c.p. Sarebbe stata auspicabile una diversa formulazione: «Chiunque, fuori dei casi

preveduti dagli articoli precedenti, . . .».

L'intervento di riforma poteva essere una buona occasione anche per sganciare definitivamente l'usura dai delitti contro il patrimonio ed ancorarla al suo referente teleologico naturale, ossia quello dei delitti contro l'economia, l'industria ed il commercio.

Una tale soluzione avrebbe fatto conseguire ulteriori vantaggi sul piano della funzionalità della norma ed avrebbe dato un assetto più adeguato anche in termini di tipicità alla struttura della fattispecie incriminatrice.

In primo luogo l'inserimento dell'usura impropria nel capo dei delitti contro l'economia avrebbe alla stessa conferito la natura di reato di pericolo, ossia di concreta minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale ed industriale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Dal momento che il bene giuridico di riferimento è rappresentato dalla regolarità dell'attività commerciale nel suo insieme, di per sé bene comprimibile e non distruttibile, il delitto si presenta a consumazione permanente. Tale affermazione è fondata anche per aver già svolto in precedenza, cap. III, la distinzione tra bene — materiale — oggetto del reato e bene giuridico sovraesposto. La natura dell'interesse tutelato va, infine, rapportata alla struttura del reato, ossia alla sua articolazione in termini di tipicità.

La forma permanente del delitto è del resto da porre in rapporto alla condizione di difficoltà in cui versa l'imprenditore. Sicché la stipula del mutuo non può essere ritenuto un episodio, ma deve tener conto delle immancabili ripercussioni che genera all'interno dell'azienda, costretta a dover corrispondere nel tempo interessi esorbitanti che ne minano la stabilità. In tal modo l'usura va ad indebolire non il patrimonio del singolo, ma la potenzialità economica dell'impresa costretta a convivere con un fenomeno non transeunte, ma persistente.

La norma, infatti, non fa riferimento ad uno «stato di bisogno» immediatamente risolvibile, come l'usura, ma ad una situazione particolarmente complessa che vede l'azienda in posizione di rapporto stellare con una serie di altre aziende, istituzioni ed interessi economici.

La soluzione prospettata soddisfa senza alcun dubbio esigenze immanenti di politica criminale, non esclusa la necessità di superare gli angusti estremi della prescrizione del reato.

In passato in dottrina si è aperta una disputa sulla natura del delitto di usura. Schierato per la consumazione permanente era il MANZINI (24), di contro, nel corso degli anni, si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene il delitto istantaneo seppure con effetti permanenti.

Probabilmente, la nuova fattispecie incriminatrice potrebbe riaprire il dibattito sulla natura del reato e risolvere nel senso da noi auspicato, ossia per la natura permanente del delitto.

Va, infine, prospettato un bilancio di quanto finora detto sull'intervento normativo di previsione dell'usura impropria. A nostro parere il legislatore avrebbe potuto evitare la previsione di un nuovo «fatto-reato» che in effetti di nuovo ha ben poco. Si è innanzi detto che la giurisprudenza aveva già da tempo rinvenuto l'applicabilità dell'art. 644 c.p. anche all'imprenditore commerciale, nonché alle persone giuridiche. Nell'indicare la condizione di difficoltà economico-finanziaria ha introdotto un nuovo elemento di perplessità a causa dell'assoluta mancanza di indici normativi rilevatori di un tale stato. Sarebbe stato sufficiente specificare la natura ed i requisiti dello «stato di bisogno»

dell'usura, indicare le altre categorie di soggetti passivi del reato ed, ancora, prevedere gli indici di determinabilità del tasso di interesse da ritenersi usurario.

La innovazione normativa al nostro esame se fosse stata adeguatamente ponderata avrebbe potuto offrire soluzioni sanzionatorie più soddisfacenti sul piano special-preventivo. Ed infatti, l'usura come categoria di reato va più efficacemente combattuta sottraendo le risorse economiche al soggetto usurario. Andava, pertanto, a nostro avviso, rafforzata la sanzione pecuniaria rispetto a quella detentiva, con la previsione della multa elevabile in termini esponenziali in proporzione all'interesse usurario preteso.

La scelta da noi prospettata sarebbe stata opportuna anche alla luce dell'art. 12 *quinquies* della stessa L. 356/92 (25) che prevede al secondo comma, la possibilità di svolgere indagini patrimoniali ad ampio raggio per risalire all'arricchimento di persone sospettate di gravi delitti, tra i quali l'usura. In questo modo la ricerca delle fonti di ricchezza, effettuate attraverso l'indagine delle intestazioni fittizie di beni, del reimpiego in altre attività economiche lecite, divenivano lo strumento preordinato per colpire più efficacemente le centrali dell'usura. E poiché l'accertamento riguardava le fonti della ricchezza, il giudice più opportunamente avrebbe potuto irrogare una sanzione pecuniaria che sul piano della funzione della pena sarebbe stata tanto più efficace per il tipo di danno che in definitiva avrebbe subito il reo.

Non è inutile sottolineare, infine, che l'art. 12 *quinquies* ben può concorrere con i delitti degli artt. 644 e 644 *bis* c.p. con il risultato di veder punito il responsabile per il delitto di usura e per la ricettazione dei proventi dello stesso, poiché l'art. 12 *quinquies* in effetti ha introdotto una ulteriore e nuova ipotesi di ricettazione.

(1) L'art. 416 *ter* c.p. detta: «La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 *bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 *bis* in cambio dell'erogazione di denaro».

(2) La singolarità della fattispecie si coglie anche nella previsione della categoria del soggetto passivo del reato: Il legislatore ha creato una sorta di «reato proprio» per la qualità posseduta dalla vittima. È interessante notare che in questo modo la legge ha voluto colpire un fenomeno presente su un versante determinato della società, quello economico. Da qui, come si dirà oltre, le considerazioni intorno all'interesse tutelato dalla nuova norma.

(3) MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino 1952, pag. 756, in nota: «Nella Commissione Ministeriale per il codice penale, noi, con altri Commissari, avevamo sostenuto l'opportunità di stabilire il requisito dell'abitudine; ma la proposta non fu accolta, perché si ritenne sufficiente la possibilità di dichiarare il colpevole delinquente abituale (verbale n. 57)».

Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, pag. 468: «Non ho creduto opportuno subordinare l'incriminabilità del fatto alla condizione di abitudine, come da alcuno è stato proposto. Riconosco che il fenomeno sociale dell'usura si ricollega all'attività di persone, che dell'esercizio dell'usura fanno la loro professione abituale, e riconosco altresì che tale attività suscita allarme sociale».

Cass., Sez. III, sent. n. 04418 del 27 aprile 1982, in *Mass. della Cass.*: «la norma predetta persegue la finalità di punire l'usuraio quale persona socialmente pericolosa, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del debitore».

(4) Con chiara evidenza anche il MANZINI indica quale sia l'autentico interesse tutelato dalla fattispecie. Sembra, pertanto, incongruo pensare che l'usura come reato sia rivolto unicamente al patrimonio, pur non disconoscendo che la norma riflette tale interesse: «il detto interesse patrimoniale che, in rapporto ad una determi-

nata persona, ha carattere privato, appare invece pubblico in relazione al danno che l'usura considerata come fenomeno sociale può cagionare all'economia nazionale, e alla profonda immoralità che il fatto rileva in chi lo commette», in MANZINI, *op. cit.*, pag. 754.

(5) FLORIAN, *Il delitto d'usura. Nota economico-giuridica*, in *Giur. it.* 1935, IV, c. 94. Tale elaborazione è decisamente respinta dal VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano 1970, pag. 197 ss., il quale, seppure con dovizia di argomentazioni, non può non riconoscere che il delitto resta saldamente ancorato a ragioni di ordine economico-commerciale più generali. In fondo il nuovo art. 644 *bis*, c.p. conferma appunto tale indicazione.

(6) All'art. 408 del codice penale del 1853 del Granducato di Toscana, era previsto: «Chiunque, abusando del bisogno di una persona che chiedeva un prestito pecuniario, le ha dato, invece di denaro, e valutandone per una somma determinata di esso, altre cose che il ricevente fosse costretto a rivendere per fare denaro, soggiace, a querela di parte, come colpevole di scroccio, alla perdita del credito, formato con le cose date in denaro, e ad una multa da cento a duecento mila lire, a cui, nei casi più gravi, tra i quali entra sempre quello del ritrangolo, si aggiunge il carcere da un mese ad un anno. Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore lo paga, consegnando le cose ricevute per denaro, od il prezzo ritrattono».

(7) MANZINI, *op. cit.*, pag. 769. Ed ancora dalla *Relazione ministeriale*, II, pag. 467: «Si è rilevato che dovrebbero definire quando ricorrono gli interessi o altri vantaggi usurari, previsti come elementi del reato. Tale definizione non è possibile, e non è necessaria. Si è fatto ricorso alla locuzione: interessi od altri vantaggi usurari, perché appunto l'usura si nasconde nei più vari espedienti e non si realizza solo nell'alta misura degli interessi; e d'altra parte non si può stabilire in un codice quando la misura degli interessi raggiunga tal grado da fornir materia di usura, essendo la misura degli interessi dipendente dalle più varie circostanze di tempo, di luogo, di persone, di rischio. Quello che attualmente avviene nella giurisprudenza dimostra che per dichiarare un'obbligazione usuraria non occorre che il legislatore fissi limiti prestabiliti agli interessi: il magistrato nei singoli casi può determinare quando e come gli interessi cessano di essere una controprestazione e diventano una illegittima locupletazione».

(8) «L'art. 644 c.p., non fornendo la misura degli interessi che devono ritenersi usurari, consente un giudizio di valore affidato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito», Cass., Sez. III, sent. n. 02134 dell'1 marzo 1979.

«In tema di usura il legislatore non ha fornito precisazione alcuna sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano «usurari». Spetta al giudice di merito valutare tutte le circostanze — stabilire caso per caso quando gli interessi o gli altri vantaggi abbiano la suindicata natura, non potendosi certo fare riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile, e, neppure, a quello disciplinato dal cartello bancario», Cass., Sez. III, sent. n. 02879 dell'1 marzo 1980.

(9) VIOLANTE, *op. cit.*, pag. 140.

(10) La Commissione era pervenuta a tale assunto ispirandosi alla legislazione francese che prevede l'usura in quegli stessi termini, come confermato da: Cass. Francia, 6 maggio 1964, Weiss, 1965, IV, 157. La legge francese ritiene sia sufficiente che il tasso praticato sia superiore alla metà del tasso medio praticato da mutanti in buona fede per medesime operazioni che comportano pari rischi.

(11) «La illiceità della convenzione usuraria, ai sensi dell'art. 1815 c.c., si verifica solo quando il patto di interessi superiori alla misura legale venga stipulato nelle condizioni richieste dalla legge penale per la sussistenza del reato di usura», in Cass., Sez. III civ., 12 giugno 1973, in *Foro it.*, 1974, c. 477.

(12) «Presupposto del reato di usura è l'esistenza di convenzioni in cui siano stipulati interessi o altri vantaggi, che assumano carat-

tere usurario per la loro sproporzione rispetto all'obbligazione assunta dal contraente che di tali vantaggi sia beneficiario. Il mancato accertamento di tale presupposto impone l'assoluzione piena perché il fatto non sussiste», Cass., Sez. II, sent. n. 04419 del 12 maggio 1984.

(13) FIORE, *Illecito penale e illecito civile nella convenzione di interessi «usurari»*, in *Dir. e giur.*, 1970, pag. 909: «L'illecito penale viene così ad essere condizionato, nella sua esistenza e nella misura della sua rilevanza, essenzialmente dal modo in cui si realizza l'aggressione agli interessi tutelati, e soprattutto dal contenuto psicologico dell'azione, che in essa si riflette e, per così dire, si oggettivizza».

(14) Cass., Sez. II, 1985, Mass. n. 171007.

(15) Cass., Sez. II, 1983, Mass. n. 161371.

(16) Cass., Sez. II, 1983, Mass. n. 161345.

(17) Cass., Sez. IV, 1982, Mass. n. 155722.

(18) *Contra*: Cass., Sez. II, 24 luglio 1991, in *Riv. pen.* 1992, pag. 140.

(19) Cass., Sez. III, 1982, Mass. n. 153457.

(20) Cass., Sez. I, sent. n. 06200 del 24 giugno 1982, Mass. n. 154349.

(21) «Il delitto di usura è ravvisabile anche quando il soggetto passivo riveste la qualità di imprenditore commerciale, costretto a chiedere prestiti ed a corrispondere interessi usurari per sopperire a necessità aziendali e non personali», Cass., Sez. III, sent. n. 04418 del 27 aprile 1982, Mass. n. 153456.

«Il delitto di usura è ravvisabile anche quando il soggetto passivo riveste la qualità di imprenditore commerciale, costretto a richiedere prestiti ed a corrispondere interessi usurari per sopperire a necessità di carattere aziendale o personale, mentre, al fine della sua configurabilità sono indifferenti le sue condizioni economiche», Cass., Sez. II, sent. n. 04411 del 7 maggio 1985, Mass. n. 169083.

Dottrina e giurisprudenza non concordano sulla questione anche perché solo negli ultimi anni la S.C. ha ritenuto di ampliare la base applicativa della norma. L'ANTOLISEI è fortemente contrario ad una tale soluzione, ritenendo che l'usura è da escludere qualora il danaro venga impiegato in attività produttiva o di finanziamento. Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di dir. pen., parte speciale*, Milano 1977, pag. 302. Con piena adesione: MANTOVANI, *Diritto penale - parte speciale*, Padova 1989, pag. 192.

Aderenti a tale orientamento risultano essere le seguenti decisioni: Cass. 22 marzo 1989, in *Riv. pen.* 1990, pag. 511; e Cass. 20 marzo 1992, in *Riv. pen. dell'Economia* 1992, pag. 297.

(22) Cass., Sez. II, 18 maggio 1978, in *Giust. pen.*, 1979, II, 571. «Il delitto di usura è configurabile anche in danno di una persona giuridica. Infatti, l'interpretazione letterale dell'art. 644 c.p. non evidenzia l'esistenza degli elementi e di argomenti ostativi al riguardo, non richiedendo tale norma connotazione di alcun genere relativamente al soggetto passivo del reato, che risulta indicato con il termine generico, e come tale onnicomprensivo, di "persona"», Cass., Sez. II, 26 gennaio 1988, in *Giust. pen.* 1989, II, 312.

Conforme era anche la precedente decisione: Cass. 3 luglio 1987, in *Riv. pen.* 1988, pag. 872.

(23) «Nel delitto di usura il requisito subiettivo del dolo è costituito dalla consapevolezza dello stato di bisogno in cui versa il datore o il promittente degli interessi usurari e dalla parallela volontà di trarre profitto dall'anzidetta particolare situazione», Cass., Sez. III, sent. n. 07939 del 16 luglio 1975, Mass. n. 130581.

(24) MANZINI, *op. cit.*

(25) Art. 12 *quinquies*, L. 356/92:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629, 630, 644, 644 bis del codice penale e agli artt. 73 e 74 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre sono confiscati.

RIVISTA PENALE

GIÀ DIRETTA DA LUIGI LUCCHINI DAL 1874 AL 1929 E FINO AL 1977 DA FILIPPO UNGARO

rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

Direttori:

Gian Domenico Pisapia

Franco Coppi

Alfonso Alibrandi

Direttore responsabile: Paolo Appella

ANNO 1994

La sede della Redazione è in via Don Minzoni, n. 51, Piacenza.

Capo redattore: Stefano Maglia.

Stampa: Stabilimento grafico editoriale La Tribuna, Piacenza.

Iscritto al n. 381 del registro periodici della Cancelleria del Tribunale di Roma in data 21 settembre 1948.

editrice la tribuna * piacenza